



BANDO

D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE - SESSIONE PER L'ANNO 2017 -

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo Codice della Strada*” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 “*Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuola*” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 105, comma 3, lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

Visto il Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo delle attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 “*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*” come modificato dal Capo II del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 gennaio 2014, n. 30;

Vista la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 1318 del 3 agosto 2011 (B.U.R. n. 65 del 30/08/2011);

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 “*Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida*” e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il Regolamento per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 07/54776/13 del 19 febbraio 2014.

■ ■ ■

è indetto il Bando relativo alla Sessione d'esame per l'anno 2017 per:

- 1) ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA;
- 2) ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA:
 - a) PER SVOLGERE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI NECESSARIE PER LA GUIDA DI TUTTI I VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, NONCHÉ PER LA LORO REVISIONE;
 - b) PER SVOLGERE ESERCITAZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI NECESSARIE PER LA GUIDA DI TUTTI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI, AD ECCEZIONE DEI CICLOMOTORI E DEI MOTOCICLI, NONCHÉ PER LA LORO REVISIONE;
 - c) AI SOLI FINI DI AVVIARE L'ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA;
- 3) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2), lett. a), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
- 4) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2), lett. b), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;

- 5) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA di cui al precedente punto 2), lett. c), se già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria;
- 6) ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE A INSEGNANTE DI TEORIA, se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida;
- 7) INTEGRAZIONE DELL'ABILITAZIONE A ISTRUTTORE DI GUIDA ANCHE PER LE PATENTI DI CATEGORIA A, se già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida di cui al precedente punto 2), lett. b);

Condizioni di partecipazione

Non sussistono limiti legati alla residenza dei candidati e a intervalli di tempo dall'ultimo esame sostenuto con esito negativo.

Requisiti di partecipazione per l' ABILITAZIONE di INSEGNANTE di TEORIA

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) età non inferiore ai 18 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida di categoria B normale o B speciale;
- 6) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l' ABILITAZIONE di ISTRUTTORE di GUIDA

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*" e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) età non inferiore ai 21 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado.

Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.

Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;

- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida:
 - a) almeno di categoria **A, B, C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali) per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
 - b) almeno di categoria **B, C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali) per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
 - c) almeno di categoria **B speciale, C speciale e D speciale** per gli istruttori di cui all'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17;
- 6) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l' ESTENSIONE a ISTRUTTORE di GUIDA

- per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione -

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) età non inferiore ai 21 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida almeno di categoria **A, B, C+E e D** (con esclusione delle categorie speciali);
- 6) attestato di abilitazione per l'esercizio delle funzioni di Insegnante di teoria nelle autoscuole;

- 7) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, e con riferimento al programma dell'allegato 2), lettera A e B1, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l' ESTENSIONE a ISTRUTTORE di GUIDA

- per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione -

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) età non inferiore ai 21 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida almeno di categoria **B**, **C+E** e **D** (con esclusione delle categorie speciali);
- 6) attestato di abilitazione per l'esercizio delle funzioni di Insegnante di teoria nelle autoscuole;
- 7) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, e con riferimento al programma dell'allegato 2), lettera A e B2, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l' ESTENSIONE a ISTRUTTORE di GUIDA

- ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola -

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Insegnante di teoria.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* e successive modificazioni e integrazioni;

- 2) età non inferiore ai 21 anni;
- 3) diploma di istruzione di secondo grado.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) patente di guida almeno di categoria **B speciale, C speciale e D speciale**;
- 6) attestato di abilitazione per l'esercizio delle funzioni di Insegnante di teoria nelle autoscuole;
- 7) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, e con riferimento al programma dell'allegato 2), lettera A, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l' ESTENSIONE a INSEGNANTE di TEORIA

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni.
Il cittadino straniero deve dichiarare di possedere un titolo di studio equipollente a quello previsto per l'ammissione all'esame dei cittadini italiani o comunitari.
Ai fini della dimostrazione del possesso del titolo di studio richiesto, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, allega idonea documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
- 4) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) attestato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di Istruttore di guida nelle autoscuole;
- 6) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale, organizzato secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 13, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

Requisiti di partecipazione per l' INTEGRAZIONE a ISTRUTTORE di GUIDA - anche per le patenti di categoria A -

Rivolto ai candidati già in possesso dell'abilitazione di Istruttore di guida.

Per l'ammissione all'esame il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana, o di altro Stato membro dell'Unione Europea.
Sono equiparati i cittadini extracomunitari che abbiano regolarizzato la propria posizione ai fini del soggiorno nel territorio dello Stato, ai sensi del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”* e successive modificazioni e integrazioni;
- 2) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;
- 3) patente di guida anche della categoria A;
- 4) attestato di abilitazione per l'esercizio delle funzioni di Istruttore di guida nelle autoscuole;
- 5) attestato di frequenza al corso di formazione iniziale organizzato secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e con riferimento al programma dell'allegato 2), lettera B1 a), del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

MODALITÀ di PRESENTAZIONE della DOMANDA

La domanda indirizzata a:

PROVINCIA DI ROVIGO
AREA FINANZIARIA E TRASPORTI
SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO
Via Ricchieri detto “*Celio*”, 10
45100 ROVIGO

dovrà PERVENIRE, presentata A MANO O A MEZZO POSTA, tramite il protocollo generale:

entro le ore 12,00 del giorno 20 aprile 2017

Se spedita a mezzo posta la domanda dovrà recare sul retro della busta la seguente dizione:

“Contiene la domanda di ammissione all'esame di abilitazione di insegnante di teoria e istruttore di guida nelle autoscuole - SESSIONE PER L'ANNO 2017- scadenza ore 12.00 del giorno 20 aprile 2017”.

NOTA BENE:

- Per le domande inoltrate a mezzo posta, non farà fede il timbro postale, ma la data apposta dall'Ufficio del protocollo generale negli orari di apertura al pubblico. Pertanto non saranno prese in considerazione le domande pervenute in date successive ai suddetti termini.

A tale proposito, la Provincia non assume responsabilità per la dispersione di domande dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

- La domanda deve essere redatta sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” e successive modificazioni ed integrazioni.

In conformità a quanto previsto dagli artt. 38 e 39 del citato D.P.R. 445/2000, la domanda deve essere redatta, in carta legale (marca da bollo da € 16,00), secondo il modello allegato al presente Bando, sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente provinciale addetto, oppure sottoscritta -a pena di esclusione- e presentata unitamente alla copia fotostatica non autenticata, di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità, ai sensi dell’art. 35 comma 2, del citato D.P.R. 445/2000.

- Nella domanda deve inoltre essere indicato l’indirizzo cui dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti l’esame, in assenza del quale le comunicazione verranno inviate alla residenza dichiarata.

Alla domanda devono essere allegati:

- copia fotostatica di un documento di identità o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità;
- per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, copia fotostatica del permesso di soggiorno in corso di validità;
- per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea, dichiarazione di valore rilasciata dall'Ambasciata o Consolato Italiano nel paese d'origine, attestante il fatto che l'interessato nel proprio Paese ha effettuato il percorso di studi (con indicazione della durata) corrispondente al diploma richiesto per l'abilitazione da conseguire;
- copia fotostatica della patente di guida posseduta;
- copia fotostatica dell'Attestato di frequenza al corso di formazione iniziale;
- per i candidati che devono conseguire l'abilitazione di Istruttore di guida:
 - documentazione attestante la disponibilità dei veicoli utilizzati per la prova pratica d'esame (dichiarazione di assenso del proprietario all'utilizzo dei veicoli, contratto di noleggio...);
 - documenti di circolazione dei veicoli (copia della carta di circolazione, copia del certificato assicurativo con la specifica dell'uso *scuola guida*);
- attestazione di pagamento della tassa d’esame, che in nessun caso sarà rimborsata, di **€ 150,00** (centocinquanta/00) mediante:
 - **versamento su c/c postale n. 11025459**, intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria” indicando nella causale “DIRITTI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA – SESSIONE PER L'ANNO 2017 (CAP. 31151/E)”;
 - **versamento con bonifico bancario** intestato a “Provincia di Rovigo – Servizio Tesoreria” presso la Cassa di Risparmio del Veneto, codice **IBAN: IT 62G0622512186100000046676**, indicando nella causale “DIRITTI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA – SESSIONE PER L'ANNO 2017 (CAP. 31151/E)”;
 - **versamento on-line** mediante l'accesso al collegamento:
<http://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html> accreditandosi nel portale gratuito del pago P.A., indicando nella causale del pagamento “DIRITTI PER L'ESAME DI ABILITAZIONE DI INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA – SESSIONE PER L'ANNO 2017 (CAP. 31151/E)”.

-L’ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE SARÀ EFFETTUATA DALL’UFFICIO AUTOSCUOLE-

Non ammissione all'esame

il candidato sarà TASSATIVAMENTE ESCLUSO dall'ammissione all'esame, qualora:

- la domanda non riporti tutti gli elementi specificati nel presente Bando;
- la documentazione richiesta sia insufficiente o errata;
- sia accertata l'insussistenza di uno o più requisiti;
- la domanda non pervenga entro il termine indicato;

Al candidato sarà data comunicazione della NON AMMISSIONE alla Sessione d'esame tramite lettera raccomandata A.R.

Ammissione all'esame

L'elenco dei candidati ammessi all'esame e ogni altra comunicazione relativa alla Sessione in corso saranno resi noti mediante la pubblicazione sul sito internet indicato al successivo paragrafo.

Informazioni e documentazioni

Le informazioni e la documentazione relativa alla Sessione d'esame, composta da:

- Bando;
- Domanda di ammissione per l'esame di abilitazione di Insegnante di teoria di autoscuola;
- Domanda di ammissione per l'esame di abilitazione di Istruttore di guida di autoscuola;
- Decreto 26 gennaio 2011, n. 17 *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola”*;
- Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

sono reperibili presso:

PROVINCIA DI ROVIGO

AREA FINANZIARIA E TRASPORTI

SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO - UFFICIO AUTOSCUOLE SCUOLE NAUTICHE E STUDI DI CONSULENZA

Via Ricchieri detto “Celio”, 10 – Rovigo

referenti:

Dott.ssa **Sabrina Zancanaro**

tel. 0425 386 861

e-mail sabrina.zancanaro@provincia.rovigo.it

Geom. **Cinzia Paolucci**

tel. 0425 386 863

e-mail cinzia.paolucci@provincia.rovigo.it

Rag. **Ivana Borella**

tel. 0425 386 869

e-mail ivana.borella@provincia.rovigo.it

o consultando il relativo **Sito internet:**

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è istituita con provvedimento del Dirigente, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto 26 gennaio 2011, n. 17 “*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola*” e successive modificazioni e integrazioni e dall'Accordo Stato-Regioni-Enti Locali in sede di Conferenza Unificata, recante: “*Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112*” ed in particolare il punto 5, dell'accordo, per quanto attiene alle modalità di svolgimento degli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante e di istruttore (Repertorio atti n. 541/C.U. del 14/02/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2002, n. 71).

Ai sensi dell'art. 32 del *Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi*, a seguito di apposito Avviso di selezione, verrà costituito l'Elenco degli insegnanti di teoria e istruttori di guida esperti nelle materie d'esame, tra i quali verrà nominato uno dei componenti esperti nelle materie d'esame della citata Commissione.

PROVE D'ESAME

La sessione d'esame si svolgerà:

nel periodo dall' 8 al 15 maggio 2017

Abilitazione a Insegnante di teoria

Le prove d'esame si svolgeranno come previsto dall'art. 3 del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Titolo III del Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, secondo quanto di seguito specificato:

I^ FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati)

Il candidato compila 2 schede d'esame di quaranta domande ciascuna (per un totale di ottanta domande) sugli argomenti relativi al conseguimento delle patenti di categoria A e B.

Tempo massimo di svolgimento, quaranta minuti.

Non è ammesso alla II^ FASE il candidato che ha commesso più di due errori.

II^ FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati)

Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto, tre temi, scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame.

Tempo di svolgimento, da due a sei ore (su decisione della Commissione).

Valutazione: ad ogni tema è attribuito un punteggio da zero a dieci.

Non è ammesso alla III^ FASE il candidato che ha ottenuto, per ciascuna prova, un punteggio inferiore a cinque e, complessivo sulle tre prove, inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.

III^ FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati)

Il candidato simula una lezione di teoria, su un argomento scelto dalla Commissione.

Valutazione: alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta punti.

Non è ammesso alla IV^a FASE il candidato che ha ottenuto un punteggio inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

IV^a FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati))

Il candidato sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame.

Valutazione: alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta punti.

Consegue l'abilitazione di INSEGNANTE DI TEORIA

il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Estensione dell'abilitazione a Insegnante di teoria

Il candidato, già istruttore di guida, che intende conseguire anche l'abilitazione per INSEGNANTE DI TEORIA, ai fini dell'estensione dell'abilitazione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui sopra, ad esclusione della I^a FASE.

Abilitazione a Istruttore di guida

per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione

Le prove d'esame si svolgeranno come previsto dall'art. 8, del Decreto 26 gennaio 2011, n. 17 e recepito dal Titolo IV del Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami, secondo quanto di seguito specificato:

I^a FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati)

Il candidato compila 2 schede d'esame di quaranta domande ciascuna (per un totale di ottanta domande) sugli argomenti relativi al conseguimento delle patenti di categoria A e B.

Tempo massimo di svolgimento, quaranta minuti.

Non è ammesso alla II^a FASE il candidato che ha commesso più di due errori.

II^a FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati)

Il candidato sostiene la prova orale sugli argomenti del programma d'esame.

Valutazione: alla prova è attribuito un punteggio massimo di trenta punti.

Non è ammesso alla III^a FASE il candidato che ha ottenuto un punteggio inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

III^a FASE (la data e la sede d'esame verranno comunicate in tempo utile ai candidati)

Il candidato sostiene tre prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione.

Valutazione: a ciascuna prova è attribuito un punteggio massimo di dieci punti.

Consegue l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA

il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova, non inferiore a cinque e, complessivo sulle tre prove, non inferiore a diciotto, rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità:

- 1[^] PROVA- capacità di istruzione alla guida di veicoli di categoria A;
Il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve essere senza sidecar e avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³;
- 2[^] PROVA- capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B (munito di doppi comandi e con almeno quattro sportelli);
- 3[^] PROVA- capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione (munito di doppi comandi e con le caratteristiche di cui all'art. 7, comma 4, lettere d) o e);

Abilitazione a Istruttore di guida

per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, ad esclusione della 1[^] prova pratica della III[^] FASE.

Abilitazione a Istruttore di guida

ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola

Il candidato che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, ad esclusione della III[^] FASE.

Estensione dell'abilitazione a Istruttore di guida

per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione

Il candidato, già Insegnante di teoria, che intende conseguire anche l'abilitazione per ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, ad esclusione della I[^] FASE.

Estensione dell'abilitazione a Istruttore di guida

per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione

Il candidato, già Insegnante di teoria, che intende conseguire anche l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, deve sostenere tutte le fasi dell'esame, ad esclusione della I[^] FASE e della 1[^] prova pratica della III[^] FASE.

Abilitazione a Istruttore di guida

ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola

Il candidato, già Insegnante di teoria, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola, deve sostenere solo la II^a FASE dell'esame.

Integrazione dell'abilitazione a Istruttore di guida

anche per le patenti di categoria A

Il candidato, già Istruttore di guida, abilitato a svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA anche per le patenti di categoria A, deve sostenere solo la 1^a prova pratica della III^a FASE dell'esame.

PROGRAMMI D'ESAME

- PROGRAMMA PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA -

di cui all'art. 2, comma 2, art. 3, comma 2, art. 10, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17

ARGOMENTI

Elementi di diritto pubblico, amministrativo e comunitario (Stato, Costituzione, fonti del diritto, organi legislativi, Governo, enti locali, organi comunitari, fonti del diritto comunitario).

Elementi di diritto penale (reato, dolo, colpa, reati contro la Pubblica Amministrazione).

Procedure legali in caso di incidente e assicurazione; illecito amministrativo.

Definizioni, costruzione e manutenzione delle strade, organizzazione della circolazione stradale e segnaletica stradale.

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento.

Disposizioni amministrative in materia di circolazione dei veicoli (destinazione ed uso dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione).

Autotrasporto di persone e di cose – elementi sull'uso del cronotachigrafo e sul rallentatore di velocità.

Trasporto delle merci pericolose.

Conducenti e titoli abilitativi alla guida.

Norme di comportamento sulle strade.

Illeciti amministrativi previsti dal Codice della Strada e relative sanzioni.

Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni.

Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc...

Elementi di primo soccorso.

Elementi di fisica.

Autoscuole: normativa, ruolo, inquadramento Insegnante.

- PROGRAMMA PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA -

di cui all'art. 7, comma 2, art. 8, comma 2, art. 10, commi 1 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17

ARGOMENTI PARTE TEORICA

Definizione dei veicoli, elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento.

Elementi di fisica.

Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli. Utilizzo dei diversi dispositivi.

Norme di comportamento sulle strade.

Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni.

Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc...

Elementi di primo soccorso.

- PROGRAMMA PRATICO PER ISTRUTTORE DI GUIDA-

di cui all'art. 7, comma 2, art. 8, comma 2, art. 10, commi 1 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17

Abilitazione per istruttori

- per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione -

PARTE PRATICA

Lezione simulata di guida su un motociclo.

Lezione simulata di guida su un'autovettura.

Lezione simulata di guida su un autocarro.

Lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato.

Lezione simulata di guida su un autobus.

Abilitazione per istruttori

- per la guida di tutti veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione -

PARTE PRATICA

Lezione simulata di guida su un'autovettura.

Lezione simulata di guida su un autocarro.

Lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato.

Lezione simulata di guida su un autobus.

RICORSI

Eventuali ricorsi, reclami o richieste di revisione delle prove, dovranno pervenire, secondo le modalità di presentazione della domanda di cui sopra, e corredati da marca da bollo da € 16,00, alla Commissione Esaminatrice entro trenta giorni dalla data di effettuazione della prova interessata.

■ ■ ■

L'Ufficio tratterà i "dati personali" dei candidati, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, osservando i presupposti ed i limiti stabiliti dal D. Lgs. 196/03, nonché dalla legge o dai regolamenti (art. 18 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*").

Quanto dichiarato dai candidati potrebbe essere oggetto di verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e successive modificazioni e integrazioni.

Per quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia alle disposizioni del vigente Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 "*Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola*" e recepito dal Regolamento provinciale per l'abilitazione degli insegnanti e/o istruttori di autoscuola: modalità di svolgimento dei corsi e degli esami.

F.to IL Dirigente
Dott.ssa Monica Zanforlin